



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 –
70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia. Deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 23/12/2019 - Rettifica errore materiale

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell'istruttoria eseguita dall'U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal Dirigente Amministrativo presso la stessa, Dott. Fabio Scattarella, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità:

Premesso che:

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce: "A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto";
- secondo una lettura restrittiva della normativa *supra* richiamata, la spesa per noleggio autovetture da abbattere da prendere a riferimento avrebbe dovuto essere quella registrata nel 2011, ammontante -secondo quanto indicato dal Servizio Gestione Risorse Finanziarie- ad € 368.844,19, iva inclusa;
- con progetto di acquisto prot. 12524 del 25/02/2016, a firma delle Direzioni dell'epoca, è stato ridisegnato il parco auto aziendale, con la sostituzione delle vetture in dotazione con n. 75 nuove vetture, con una spesa annua stimata in € 237.588,00, iva esclusa; nel progetto di acquisto si legge: "il costo complessivo annuo per i canoni di noleggio sostenuto in precedenza [anno 2015] per il noleggio di 75 vetture è di € 314.353,80, iva esclusa, pari ad € 383.511,64, iva al 22% inclusa. In costo complessivo annuo per i canoni di noleggio derivanti dai nuovi contratti per 75 vetture risulta, in ragione della scelta di vetture più economiche e delle migliori

condizioni contrattuali, ridotto ad € 237.588,00, iva esclusa, pari ad € 289.857,36, iva al 22% inclusa, con una riduzione di spesa di ben € 93.654,28, iva inclusa (pari al 24,42%) in linea con il generale obiettivo di riduzione di spesa”;

- nel progetto di acquisto prot. 12524 del 25/02/2016, la Direzione dell'epoca ha sostenuto la tesi della non applicabilità dell'obbligo di riduzione della spesa ad ARPA Puglia, argomentando sulla assimilabilità delle attività svolte a quelle atte a garantire i LEA: “ARPA Puglia svolge istituzionalmente, su mandato espresso della Regione Puglia o in virtù di convenzione con altri Enti, tra l'altro, attività di prevenzione e protezione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza degli ambienti aperti e confinati. Anche alla luce di quanto dichiarato dai Direttori dei DAP, si può concludere che le attività sono attività atte a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti da tempo dai Decreti Ministeriali in materia. Tanto determina la non assoggettabilità alle norme di Spending Review, che prevedono riduzione di spesa per i noleggi e le acquisizioni di veicoli”;
- in virtù di quanto sopra, con Deliberazione D.G. n. 188 del 10/03/2016 l'Agenzia ha approvato il progetto di acquisto prot. 12524 del 25/02/2016 nonché l'adesione ai lotti 1 e 3 della Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 11”, al fine di acquisire a noleggio n. 75 vetture con una spesa annuale pari ad € 237.588,00, iva esclusa, ovvero € 289.857,36, iva inclusa;
- in vista della scadenza dei contratti di noleggio delle autovetture in dotazione -acquisiti in ottemperanza alla Delibera D.G. 188/2016- con Deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 23/12/2019 l'Agenzia, , ha stabilito di:
 - “**APPROVARE** la spesa complessiva massima presunta di € 911.006,45 [omissis];
 - APPROVARE** l'esercizio della facoltà di variazione della tipologia contrattuale con modifiche della durata contrattuale e delle percorrenze, come proposte dalla ARVAL e dalla ALD, fatta eccezione per il contratto per la Fiat Panda 4x4 tg FE103WE;
 - APPROVARE:**
 - l'offerta di variazione contrattuale di durata e percorrenza prodotta dalla ALD Automotive con nota e-mail del 02/12/2019 [omissis];
 - l'offerta di variazione contrattuale di durata e percorrenza prodotta dalla ARVAL con nota e-mail del 18/12/2019 (fatta eccezione per il contratto della Fiat Panda 4x4 tg FE103WE, da rinegoziare a 48 mesi) [omissis];
 - APPROVARE** la sostituzione delle 9 vetture con contratti in scadenza nel corso del 2020 e della Fiat Panda 4x4 FE103WE con l'adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14” [omissis];
 - APPROVARE** l'adesione alla Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14” per acquisire:
 - a) in adesione al lotto 1 “vetture operative” -con fornitore Leasys- n. 7 Dacia Duster 4x4 1.5 DCI (1 per il DAP BA, 1 per il DAP BR, 1 per il DAP LE, 1 per il DAP FG, 1 per il DAP BAT, 1 per il DAP TA e 1 per il CRM) con il seguente allestimento [omissis]
 - b) in adesione al lotto 2 “vetture intermedie” -con fornitore Leasys- n. 5 FIAT TIPO 1,3 MJT 5 S&S STREET (3 per il DAP FG, 1 per il DAP BR e 1 per il CRM) con il seguente allestimento: [omissis]
- nella parte narrativa della Delibera n. 667/2019 -in riferimento ai limiti di spesa di cui sopra- si legge l'inciso “in buona sostanza, a partire dal 2014 -secondo una interpretazione restrittiva- l'ARPA avrebbe dovuto abbattere la spesa del 30%, per portarla ad € 258.190,94, iva al 22% inclusa”;
- in verità, l'affermazione costituisce errore materiale, in quanto ove l'obbligo di riduzione fosse stato ritenuto applicabile, l'Agenzia avrebbe dovuto “ridurre al” 30% (= € 110.653,26) e non “abbattere del 30%” (= € 258.190,94) la spesa per il noleggio autovetture rispetto a quella del 2011;
- detto errore materiale non influisce sull'istruttoria condotta e sul suo esito, in quanto la decisione dell'Agenzia è stata fondata su:
 - a) il fabbisogno effettivo di autovetture per l'espletamento delle attività istituzionali;
 - b) la circostanza -già espressa nel progetto di acquisto prot. 12524 del 25/02/2016- della assimilabilità delle attività svolte da ARPA a quelle atte a garantire i LEA;

Ritenuto, in ogni caso, per garantire trasparenza e correttezza delle informazioni, rettificare l'errore materiale;

Visti i principi generali della L. 241/1990 e s.m. e i.;

L'istruttore	Dott. Fabio Scattarella
Il Dirigente Proponente	Dott. Fabio Scattarella

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m. .i. e dell'art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell'art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, di:

DARE ATTO che nella parte narrativa della Deliberazione D.G. n. 667 del 23/12/2019 l'inciso "*in buona sostanza, a partire dal 2014 -secondo una interpretazione restrittiva- l'ARPA avrebbe dovuto abbattere la spesa del 30%, per portarla ad € 258.190,94, iva al 22% inclusa*" costituisce un errore materiale;

RETTIFICARE il predetto inciso nel modo che segue:

"in buona sostanza, a partire dal 2014 -secondo una interpretazione restrittiva- l'ARPA avrebbe dovuto ridurre la spesa al 30%, per portarla ad € 110.653,26, iva al 22% inclusa";

CONFERMARE la parte dispositiva della Deliberazione D.G. n. 667/2019;

Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell'ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia nella Sezione "Albo Online". Il numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione "Albo Online", che costituisce parte integrante della deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <i>Dott. Antonio Madaro</i>	IL DIRETTORE SCIENTIFICO <i>Dott. Ing Vincenzo Campanaro</i>	IL DIRETTORE GENERALE <i>Avv. Vito Bruno</i>
--	---	---



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.